COMUNE DI PIEVE TORINA

Via Roma n. 126 –62036 Pieve Torina (MC) – Tel. n. 0737/518022 – Tel. Fax 0737/51202

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI DESTINATI A FAR FRONTE A SITURAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA, AI SENSI DELL'ART. 20 QUINQUIES COMMA 4 BIS DELLA LEGGE REGIONE MARCHE N.36 DEL 16 DICEMBRE 20005.

1.OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione in locazione di alloggi abitativi di proprietà comunale, aventi superficie non superiore a 30 mq, destinati a far fronte a situazioni di emergenza abitativa in favore dei cittadini residenti nel Comune di Pieve Torina e dei rispettivi nuclei familiari, ai sensi dell'art. 20 quinquies comma 4 bis della Legge Regione Marche n.36 del 16 dicembre 2005.

2.DEFINIZIONI

Si intende per emergenza abitativa qualsiasi situazione di natura straordinaria o eccezionale dovuta a calamità naturali ed altri eventi che abbiano determinato l'impossibilità di continuare ad utilizzare immobili ad uso abitativo, o a situazioni di violenza o maltrattamenti, già denunciati all'autorità competente, o di manifesta indigenza tanto più in presenza di minori.

3.DURATA

L'assegnazione degli alloggi non può avere durata superiore ad anni due (2), prorogabili con decreto motivato laddove la situazione di emergenza abitativa dovesse risultare persistente al termine del periodo stabilito; in caso di uno improprio, incuria, danneggiamento o di occupazione dell'immobile da parte di soggetti estranei al nucleo familiare dell'assegnatario, l'assegnazione verrà revocata di diritto con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'alloggio all'Amministrazione Comunale.

4.PROCEDURA

L'assegnazione avviene a domanda dell'interessato, presentabile senza limitazioni temporali, nei limiti di disponibilità di alloggi di dimensione e tipologia idonea al soddisfacimento della situazione di emergenza abitativa. L'Amministrazione Comunale, previa valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati, provvede senza indugio con motivato provvedimento.

5. INDENNITA'

Gli assegnatari verranno onerati al versamento di un'indennità mensile di ~~Euro 80,00 (Euro Ottanta/00)~~ Euro 100 (Euro Cento/00), fatta eccezione per i soli casi di manifesta indigenza.